



Titolo

Illecito sportivo - obbligo di denuncia – artt. 30 CGS – distinzione - conoscenza dell'attività illecita posta in essere da terzi e coinvolgimento attivo nell'esecuzione della condotta antiregolamentare – semplice conoscenza dell'azione commessa e della sua anti giuridicità rimanendone estraneo

Descrizione

Il *discrimen* fra la fattispecie di illecito sportivo e quella di omessa denuncia va ravvisato nel fatto che la prima risulta integrata nel caso in cui ricorra un comportamento “*volto ad alterare il risultato della gara*”, mentre per la seconda è sufficiente che un soggetto venga “*a conoscenza dell'azione commessa e della sua anti giuridicità*”, pur rimanendone estraneo. Qualora, dunque, un soggetto sia a conoscenza dell'attività illecita posta in essere da terzi e sia attivamente coinvolto nell'esecuzione della condotta antiregolamentare, è configurabile l'illecito sportivo e non l'illecito di omessa denuncia (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 dicembre 2017, n. 93). Invece, qualora un soggetto, senza rendersi partecipe dell'illecito o dell'illecito progettato, sia soltanto venuto a conoscenza di esso, è obbligato alla denuncia e, in caso di omissione, soggiace ad una pena più lieve rispetto all'autore dell'illecito.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 50/CFA/2021-2022/A

Presidente

Lipari

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 30 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0050 CFA del 24 dicembre 2021 (Giudizio di rinvio Collegio di garanzia C.O.N.I. - Sig. Leonardo Bambini/Procura federale)